



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 01.09.2022

Info/117/STOCCAGGIO RIFIUTI-PREVENZIONE INCENDI: approvate nuove norme tecniche

**ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER IMPIANTI
DI STOCCAGGIO/TRATTAMENTO RIFIUTI
APPROVATE LE NUOVE NORME TECNICHE**

Dal **9 novembre 2022** saranno in vigore le **norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti**, approvate con il **Decreto 26 luglio 2022** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 agosto 2022, norme di straordinaria importanza per tutti i Responsabili tecnici/Direttori degli impianti di gestione rifiuti.

Le norme tecniche, contenute nell'allegato 1 si applicano agli **stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti** in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai **centri di raccolta di rifiuti** di superficie superiore a 3.000 m². Le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

L'art. 5, relativo alle **disposizioni transitorie e finali** precisa inoltre che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività di stoccaggio rifiuti **dovranno adeguarsi** alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato 1 **entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**.

Il testo del DM è così composto:

Art. 1 – Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

Art. 2 – Campo di applicazione

Art. 3 – Modalità applicative e coordinamento con il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

Art. 4 – Impiego dei prodotti per uso antincendio

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali

Allegato 1 (articolo 1) – Stoccaggio e trattamento rifiuti

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Classificazioni
4. Valutazione del rischio di incendio
5. Strategia antincendio
 - 5.1. Reazione al fuoco
 - 5.2. Resistenza al fuoco
 - 5.3. Compartimentazione
 - 5.4. Gestione della sicurezza antincendio
 - 5.5. Controllo dell'incendio
 - 5.6. Rivelazione ed allarme
 - 5.7. Operatività antincendio
 - 5.8. Sicurezza degli impianti tecnologici

Per completezza esplicativa si riportano in calce alcune FAQ redatte da uno studio tecnico

Per quali impianti ?

Le norme previste dal Decreto si applicano agli **stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva** o a **servizio degli impianti di trattamento di rifiuti**.

Restano **esclusi i rifiuti inerti e radioattivi**, ed i centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

Entro quando?

In base all'art. 4 del Decreto, le attività soggette alla RTV vanno adeguate alle disposizioni contenute nell'allegato 1, **entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto**.

Quali impianti non vanno adeguati?

In base all'art.5, il decreto **non comporta adeguamenti** per le attività che, alla data di entrata in vigore:

- a) **siano in possesso di atti abilitativi** riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- b) **siano in regola con gli adempimenti** previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Agi impianti trattamento rifiuti si applica il Codice Antincendio o il Dm26 luglio 2022 ?

Le norme della del **Decreto 26 luglio 2022** si applicano **in combinazione** con le seguenti sezioni dell'allegato 1 al Codice di Prevenzione Incendi (decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015):

- Sezione G – Generalità;
- Sezione S – Strategia antincendio;
- Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
 - c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),
 - c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
 - c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
- Sezione M – Metodi.

Agli impianti trattamento rifiuti quali normative antincendio non si applicano?

In base all'**art.3**, se si sceglie di applicare le norme del Decreto 26 luglio 2022 alle attività di stoccaggio e trattamento rifiuti, correlativamente **non si applicano più i seguenti decreti**:

- decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;
- decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
- decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
- decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
- decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
- decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
- decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

All'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti esistenti quale normativa antincendio si applica?

In base all'**art.3 per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento di attività di trattamento e stoccaggio rifiuti**, l'allegato 1 al Decreto 26 luglio 2022 si applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere nella parte dell'attività non interessata dall'intervento **siano compatibili con gli interventi da realizzare** (art.3 comma 3). In tutti gli altri casi continuano ad applicarsi le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art.3 comma 4).

Il responsabile dell'attività può comunque scegliere di applicare, in alternativa, le disposizioni di cui all'allegato 1 all'intera attività (art.3 comma 5).